

**MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO  
EX D.LGS N. 231/2001**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.a. in data 26/03/2018*



## INDICE GENERALE

PARTE GENERALE .....	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	5
1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti .....	5
1.2. Le fattispecie di reato .....	5
1.3. Le sanzioni .....	6
1.4. Autori dei reati .....	8
1.5. Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente .....	8
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ .....	9
2.1. Definizioni .....	9
2.2. Finalità del Modello .....	9
2.3. Elementi fondamentali del Modello .....	10
2.4. Reati potenzialmente applicabili per la Società .....	10
2.5. Applicabilità del Modello .....	12
2.6. Adozione e gestione del Modello nell'ambito della Società .....	12
2.6.1. Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito della Società .....	13
2.6.2. Modifica e integrazione del Modello .....	13
2.7. Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo GPI .....	13
3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	13
3.1. Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza .....	13
3.2. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	14
3.3. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità dell'Organismo di Vigilanza .....	14
3.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	14
3.5. Coordinamento degli Organismi di Vigilanza .....	15
4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing) .....	15
5. SANZIONI .....	15
6. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....	16
PARTE SPECIALE .....	17
7. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE .....	17
7.1.1 SEZIONE A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia .....	18
7.1.1.1 A.1 Potenziali aree a rischio .....	19
7.1.1.2 A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	19
7.1.1.3 A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	21
7.1.1.4 A.4 Schema riassuntivo .....	22
7.1.2 SEZIONE B - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati .....	27
7.1.2.1 B.1 Potenziali aree a rischio .....	27
7.1.2.2 B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	27
7.1.2.3 B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	28
7.1.2.4 B.4 Schema riassuntivo .....	28
7.1.3 SEZIONE C - Reati societari e corruzione tra privati .....	32
7.1.3.1 C.1 Potenziali aree a rischio .....	32
7.1.3.2 C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	32
7.1.3.3 C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	34
7.1.3.4 C.4 Schema riassuntivo .....	35



7.1.4	SEZIONE D - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro .....	38
7.1.4.1	D.1 Potenziali aree a rischio .....	38
7.1.4.2	D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	38
7.1.4.3	D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	39
7.1.4.4	D.4 Schema riassuntivo .....	41
7.1.5	SEZIONE E - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.....	42
7.1.5.1	E.1 Potenziali aree a rischio .....	42
7.1.5.2	E.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.....	42
7.1.5.3	E.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	43
7.1.5.4	E.4 Schema riassuntivo .....	44
7.1.6	SEZIONE F - Reati ambientali.....	46
7.1.6.1	F.1 Potenziali aree a rischio .....	46
7.1.6.2	F.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.....	46
7.1.6.3	F.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	46
7.1.6.4	F.4 Schema riassuntivo .....	47
7.1.7	SEZIONE G - Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato .....	49
7.1.7.1	G.1 Potenziali aree a rischio .....	49
7.1.7.2	G.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	49
7.1.7.3	G.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	50
7.1.7.4	G.4 Schema riassuntivo .....	51
7.1.8	SEZIONE H - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	52
7.1.8.1	H.1 Potenziali aree a rischio .....	52
7.1.8.2	H.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	52
7.1.8.3	H.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	53
7.1.8.4	H.4 Schema riassuntivo .....	54
7.1.9	SEZIONE I - Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale.....	55
7.1.9.1	I.1 Potenziali aree a rischio .....	55
7.1.9.2	I.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.....	55
7.1.9.3	I.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	56
7.1.9.4	I.4 Schema riassuntivo .....	57
7.1.10	SEZIONE J - Delitti contro l'industria e il commercio e falsità in strumenti o segni di riconoscimento.....	59
7.1.10.1	J.1 Potenziali aree a rischio.....	59
7.1.10.2	J.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	59
7.1.10.3	J.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati .....	60
7.1.10.4	J.4 Schema riassuntivo.....	60
	SISTEMA DISCIPLINARE .....	63
8.	STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....	63
9.	SOGGETTI DESTINATARI.....	64
10.	LE CONDOTTE RILEVANTI .....	65
11.	LE SANZIONI .....	66
2.1.	Dipendenti .....	66
2.2.	Dirigenti .....	68
2.3.	Amministratori .....	69



2.4.	Consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi .....	69
2.5.	Whistleblowing .....	69
12.	CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI .....	70
13.	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI .....	70
14.	VALIDITA' .....	71
15.	NORME, DOCUMENTI E LEGGI DI RIFERIMENTO .....	71
	ALLEGATI .....	72
15.1.1	ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto .....	74



# PARTE GENERALE

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1. *Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti*

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto-reato.

Con la definizione di "ente" sono intese le persone giuridiche e, quindi, le società nonché le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti pubblici.

La responsabilità amministrativa degli enti si ravvisa nel momento in cui i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

Più precisamente la responsabilità dell'ente si configura qualora:

- ✓ il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato poi conseguito;
- ✓ il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.

Infine, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti avente la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto-reato.

### 1.2. *Le fattispecie di reato*

Le fattispecie di reato attualmente introdotte dal Decreto sono sinteticamente riportate nella seguente Tab. 1:

Articolo	Titolo dell'Articolo
24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
24ter	Delitti di criminalità organizzata
25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento



Articolo	Titolo dell'Articolo
25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio
25ter	Reati societari
25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
25quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
25quinquies	Delitti contro la personalità individuale
25sexies	Reati di abuso di mercato
25septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
25octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
25undecies	Reati ambientali
25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
25terdecies	Razzismo e xenofobia
Reati transnazionali	Reati transnazionali

**Tab. 1 Elenco delle fattispecie di reato del D.Lgs. 231/2001**

Per una elencazione particolareggiata dei reati di cui al Decreto si rimanda all'Allegato 1.

### **1.3. Le sanzioni**

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.



a) **Le sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- ✓ della gravità del fatto;
- ✓ del grado di responsabilità dell'ente;
- ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- ✓ l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- ✓ prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.
- ✓ per completezza, nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) **Le sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- ✓ l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.



Peraltro tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ✓ l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- ✓ l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- ✓ l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) Per quanto riguarda **la confisca** è previsto che il prezzo e il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) **La pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

#### **1.4. Autori dei reati**

Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere:

- ✓ soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- ✓ soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- ✓ soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente (es. agenti).

#### **1.5. Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente**

La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale deve essere esclusa con la prova che:

- ✓ "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";
- ✓ "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- ✓ "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- ✓ "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).



L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi".

Per l'effetto, per il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano quale esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve:

- ✓ "individuare le attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi i reati";
- ✓ "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire" e adeguati protocolli di controllo; nonché "flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza";
- ✓ "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";
- ✓ "prevedere adeguati flussi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli";
- ✓ "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".
- ✓ In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede:
- ✓ "una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";
- ✓ l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

## 2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

### 2.1. Definizioni

Per "Società" si intende **Argentea S.r.l.**;

Per "Gruppo GPI" si intendono GPI S.p.A. e le società italiane controllate da GPI S.p.A.

Per "Alta Direzione" si intende il Consiglio di Amministrazione.

### 2.2. Finalità del Modello

Il Modello della Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ✓ determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;



- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo GPI al quale la Società intende attenersi;
- ✓ consentire alla Società, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **2.3. Elementi fondamentali del Modello**

Il Modello è ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" elaborate da Confindustria e aggiornate al luglio 2014, nonché ai principi della *best practice* nazionale. Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della società.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno della Società, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

- ✓ Sistema organizzativo e responsabilità: la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dall'Alta Direzione. Ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il personale, in via generale sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, e ciò anche sulla base di una specifica preparazione del personale.
- ✓ Procedure: sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio della documentabilità del controllo effettuato. La Società recepisce l'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.
- ✓ Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice etico, sia in modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori per il raggiungimento dell'attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri informativi per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale, oltre che avere come parte integrante, il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare.

- ✓ La **Parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso.
- ✓ La **Parte speciale** identifica le aree di attività a rischio e contiene i principi di comportamento da osservare all'interno delle aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta esaminate, nonché ogni altra informazione utile.

### **2.4. Reati potenzialmente applicabili per la Società**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la Società individui l'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la Società stessa ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.



Tale analisi è stata condotta tramite l'esame della documentazione aziendale interna rilevante e tramite interviste con i responsabili delle singole aree di attività e/o con i loro diretti collaboratori. In particolare l'analisi è stata condotta anche con il supporto di professionisti esterni.

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e le potenziali categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, una volta ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Ai fini dell'analisi è fondamentale sottolineare che la Società ha affidato alla Capogruppo, tramite contratto di service, una ampia serie di attività che vengono rese per minimizzare gli oneri che deriverebbero da una gestione autonoma. In particolare vengono affidati:

- ✓ servizi di consulenza e supporto amministrativo-contabile;
- ✓ servizi di supporto professionale;
- ✓ servizi logistici;
- ✓ servizi di Desktop management.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività della società, ai fini del Modello le fattispecie di reato già elencate nella Tab. 1 sono state classificate come potenzialmente applicabili o meno secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Articolo	Titolo dell'Articolo	Potenzialmente applicabile
24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	si
24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	si
24ter	Delitti di criminalità organizzata	si
25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	si
25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	si
25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	si
25ter	Reati societari	si
25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	no
25quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	no
25quinqies	Delitti contro la personalità individuale	si



Articolo	Titolo dell'Articolo	Potenzialmente applicabile
25sexies	Reati di abuso di mercato	si
25septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	si
25octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	si
25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	si
25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	si
25undecies	Reati ambientali	si
25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare	no
25terdecies	Razzismo e xenofobia	no
Reati transnazionali	Reati transnazionali	si

**Tab. 2 Valutazione della potenziale applicabilità delle fattispecie di reato del D.Lgs. 231/2001**

### **2.5. Applicabilità del Modello**

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito della Società a:

- ✓ i membri degli organi sociali;
- ✓ i dipendenti;
- ✓ i collaboratori;
- ✓ i fornitori e i partner
- ✓ ogni altro soggetto che entra in relazione d'affari con la Società.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

### **2.6. Adozione e gestione del Modello nell'ambito della Società**

L'adozione del Modello nell'ambito della Società è attuata come segue:



### **2.6.1. Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito della Società**

Il Modello, costituito dal Codice Etico del Gruppo GPI, dalla Parte generale, dalla Parte speciale, dal Sistema Disciplinare e dagli Allegati è stato approvato ed adottato dall'Alta Direzione e viene costantemente implementato e aggiornato.

### **2.6.2. Modifica e integrazione del Modello**

Ogni modifica o integrazione del Modello dovrà essere approvata dallo stesso organo che ne ha disposto la precedente approvazione e adozione.

### **2.7. Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo GPI**

GPI S.p.A., consapevole della rilevanza di una corretta applicazione dei principi previsti nel D.Lgs. 231/2001 all'interno del Gruppo GPI, comunica alle società dello stesso Gruppo GPI, con le modalità ritenute più opportune, i principi e le linee guida da seguire per l'adozione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le società del Gruppo GPI, deliberata l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, individuando le proprie attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento, in considerazione della natura e del tipo di attività svolta, nonché delle dimensioni e della struttura della propria organizzazione, nominano contestualmente l'Organismo di vigilanza.

Nella predisposizione del proprio Modello le società del Gruppo GPI si ispirano ai principi su cui si basa il modello di GPI S.p.A. e ne recepiscono i contenuti, salvo che l'analisi delle proprie attività a rischio evidenzia la necessità o l'opportunità di adottare diverse o ulteriori specifiche misure di prevenzione rispetto a quanto indicato nel Modello di GPI S.p.A..

Da cui le società del Gruppo, in piena autonomia e nel rispetto delle linee guida della capogruppo adottano autonomamente il proprio Modello, provvedendo alla nomina dei rispettivi Organismi di vigilanza.

## **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

E' stato istituito presso la Società l'Organismo di Vigilanza di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, con funzione di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, al funzionamento e all'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Alta Direzione salvo ove espressamente previsto dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

### **3.1. Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza può essere un organo esterno alla società, nominato dall'Alta Direzione che provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza della Società è composto da un minimo di un membro ad un massimo di cinque membri, individuati preferibilmente tra soggetti esterni di comprovate capacità e conoscenze in materia economica, giuridica, in risk management

L'Alta Direzione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di adempimento dei propri compiti.

L'Alta Direzione può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato del singolo componente dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno oggettivamente i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità.

E' responsabilità dell'Alta Direzione sostituire tempestivamente il membro dell'Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata.



### **3.2. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società in modo tale da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone delle adeguate risorse finanziarie deliberate dall'Alta Direzione.

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria e, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può richiedere l'impegno di risorse eccedenti il proprio potere di spesa.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al capitolo 5 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti alla riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi di funzione e di controllo esistenti nella Società.

All'Organismo di Vigilanza è attribuita la facoltà di intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali anche finalizzate al reperimento di documentazione e di informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

### **3.3. Cause d'ineleggibilità e incompatibilità dell'Organismo di Vigilanza**

L'esercizio dell'attività dell'Organismo di Vigilanza è incompatibile quando il componente abbia riportato una condanna - passata in giudicato - per uno dei reati previsti dal Decreto.

Il componente l'Organismo non dovrà avere vincoli di parentela con i componenti degli organi societari e/o con la Direzione, né dovrà trovarsi in qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Il compenso per l'esercizio dell'attività professionale non integra le ipotesi di conflitto d'interesse.

Ove il Componente dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, ne dovrà dare comunicazione all'Alta Direzione che, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Alta Direzione deve revocare il mandato e procedere tempestivamente ad una nuova nomina.

### **3.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare in modo dettagliato e tempestivo all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello nonché ogni altro aspetto potenzialmente rilevante, seguendo le indicazioni del successivo cap. 4 "**Gestione delle segnalazioni**".

Inoltre, i Destinatari del Modello, per quanto di competenza, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza ogni informazione di cui al "*Piano dei flussi informativi*".



### 3.5. Coordinamento degli Organismi di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di GPI S.p.A. è responsabile dell'attività di coordinamento degli Organismi di Vigilanza delle singole società del Gruppo GPI, promuovendo due riunioni all'anno tra gli Organismi di Vigilanza suddetti.

## 4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (Whistleblowing)

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 (cosiddetta del "whistleblowing") che regola le forme di tutela per coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolarità nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia in ambito pubblico, che privato.

La Società ha provveduto tempestivamente ad adottare le procedure ritenute più adeguate per l'esercizio delle predette segnalazioni in segno di una precisa volontà e di un serio impegno del vertice della Società ad essere promotore della cultura della trasparenza, anche mediante eventi di formazione differenziata per il personale dipendente e per i dirigenti, nell'ottica di diffondere l'importanza delle segnalazioni.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di trasmissione:

- ✓ invio di una comunicazione a mezzo mail all'indirizzo [odv.argentea@gpi.it](mailto:odv.argentea@gpi.it);
- ✓ a mezzo del servizio postale, anche in forma anonima, all'indirizzo "Argentea S.r.l. - via Ragazzi del '99 n. 13, 38123 Trento" alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ mediante utilizzo del canale informatico WB, specificatamente dedicato, accessibile dal sito web aziendale, che garantisce la riservatezza dei dati contenuti nella segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni, anche quelle comprese negli eventuali allegati.

Sarà compito primario dell'Organismo di Vigilanza valutare la presenza, nelle segnalazioni ricevute, dei requisiti minimi previsti dalla Legge 179/2017 per le segnalazioni stesse, differenziando quelle soggette alla disciplina della stessa Legge, dalle altre.

Ai fini della Legge 179/2017, la Società garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nelle more dell'accertamento della sua eventuale responsabilità.

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tal proposito, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, oltre a quanto disposto dal "Sistema Disciplinare" sono previste ulteriori sanzioni "*nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate*".

## 5. SANZIONI

La violazione del Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale, nonché alle obbligazioni scaturenti da rapporto di lavoro autonomo, di fornitura e da altri rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi con la Società, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

In particolare, in caso di violazione delle predette regole, trovano applicazione tutte le norme di legge, di contratto, di regolamento interno, nonché le disposizioni contenute nel Modello e nel "Sistema disciplinare".



## 6. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'Alta Direzione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari del Modello dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare:

- ✓ il Modello è pubblicato nella Intranet aziendale e inviato ai singoli indirizzi di posta elettronica dei dipendenti. In particolare, tutti i dipendenti sono tenuti a confermare la presa visione del Modello stesso;
- ✓ il Codice Etico del Gruppo GPI e la Parte Generale del Modello di GPI S.p.A. è pubblicato sul sito del Gruppo GPI;
- ✓ i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto della società, prevedono una clausola che fa esplicito riferimento al Modello, al Codice etico e al Decreto la cui inosservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate e conseguente causa di rescissione unilaterale;
- ✓ le procedure sono comunicate a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.



# PARTE SPECIALE

## 7. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte speciale riporta l'individuazione delle aree di attività a rischio ed è formata da singole sezioni dedicate alle fattispecie di reato che la Società ha valutato essere potenzialmente applicabili, come riportato nella seguente tabella:

Articolo	Titolo dell'Articolo	Potenzialmente applicabile	Sezione
24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	si	A
24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	si	B
24ter	Delitti di criminalità organizzata	si	I
25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	si	A
25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	si	J
25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	si	J
25ter	Reati societari	si	C
25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	No	
25quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	No	
25quinquies	Delitti contro la personalità individuale	si	C, D
25sexies	Reati di abuso di mercato	si	G
25septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	si	D
25octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	si	E



Articolo	Titolo dell'Articolo	Potenzialmente applicabile	Sezione
25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	si	H
25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	si	A
25undecies	Reati ambientali	si	F
25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare	no	
25terdecies	Razzismo e xenofobia	no	
Reati transnazionali	Reati transnazionali	si	I

**Tab. 3 Elenco delle sezioni per le fattispecie di reato del D.Lgs. 231/2001 valutate potenzialmente applicabili**

Per ognuna delle sezioni vengono descritte:

- ✓ **Par. 1:** le potenziali aree a rischio;
- ✓ **Par. 2:** i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
- ✓ **Par. 3:** i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati;

inoltre, nel **Par. 4** viene riportato uno Schema riassuntivo che mette in relazione le Aree di rischio (vedi Par. 1), i Reati associabili, le Funzioni / Aree aziendali interessate e i Principali criteri interessati (vedi Par. 3).

### **7.1.1 SEZIONE A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia**

(Artt. 24 , 25 e 25 *decies* D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto).

La Società ha preso in considerazione anche altre due fattispecie di reato previste nel codice penale, nell'area dei delitti contro la PA, non previste nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ovvero i reati di "*Turbata libertà degli incanti*" (art. 353 c.p.) e di "*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*" (art. 353bis c.p.). Le due fattispecie vengono, comunque, tenute in considerazione perché sono solitamente configurate nell'ambito di un'associazione a delinquere e quindi, in tal caso, rientrerebbero nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001.



Nel presente Modello la Società ha tenuto conto dell'ulteriore fattispecie di reato "*Traffico di influenze illecite*" (art. 346-bis c.p.), anche questo non previsto nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

#### **7.1.1.1 A.1 Potenziali aree a rischio**

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto:

1. Partecipazione a gare pubbliche; negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
2. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi anche occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
3. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D.Lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o produzione di inquinamento acustico/atmosferico;
4. gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata;
5. gestione degli accertamenti/ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
6. gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
7. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
8. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
9. gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva;
10. assunzione di personale;
11. conferimento di incarichi di consulenza e di appalti di servizi e forniture.

#### **7.1.1.2 A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni dei principi delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e l'Autorità giudiziaria, nonché contro il patrimonio previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

##### **Attenersi alla seguente condotta:**

- I. osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con la Pubblica Amministrazione come definita nel presente Modello e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio;



- II. improntare rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- III. verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- IV. gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi in modo lecito e regolare;

**E', inoltre, vietato:**

- I. usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- II. richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- III. destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- IV. corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea;
- V. offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere (incluse assunzioni, conferimenti d incarichi professionali e/o di appalti di beni e servizi a persone strettamente correlate), né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere o acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni. Nessun Destinatario del Modello può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società. Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero. In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendo un valore indicativo pari ad un massimo di € 100,00 (per singolo evento/regalo) purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale. E' inoltre vietata ogni attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta, abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;
- VI. eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- VII. porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea per realizzare un profitto in violazione della legge;



- VIII. eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricorrendo a, o anche solo sollecitando, erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc...) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- IX. promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni;
- X. eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- XI. indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci.

#### **7.1.1.3 A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza"; si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce a un singolo soggetto di agire in rappresentanza dello stesso. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sarà il seguente:
- tutti coloro che intrattengono per conto del Società rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
  - le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;
- c) non vi sia identità soggettiva tra coloro che contattano e/o contrattano con la Pubblica Amministrazione per la Società e coloro che successivamente formalizzano le decisioni; inoltre fra coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne di controllo;
- d) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tale da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- e) le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione nazionale/comunitaria finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati aziendali veri e reali, con previsione di report temporali all'Alta Direzione da parte della funzione competente rispetto alle procedure di finanziamento in corso e all'impiego dei finanziamenti già concessi;
- f) la Società ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego dei finanziamenti si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti alla regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina vigente in materia nell'ambito dell'Unione Europea;



- g) ad eccezione dei pagamenti effettuati dall'incaricato alla cassa, con un limite massimo pari a 500,00 euro, e comunque su ordini che hanno già completato l'iter di approvazione, nessun pagamento possa essere effettuato in contanti;
- h) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema;
- i) sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne che supportano la Società nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del Codice etico adottato dal Società che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;
- j) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
- k) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese al Società e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- l) sia prevista la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o gli accertamenti;
- m) la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso della verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- n) sia prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla pubblica Amministrazione;
- o) sia previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata;
- p) per le dichiarazioni e/o per la documentazione rese alle Autorità di controllo e comunque alla Pubblica Amministrazione quando richieste per legge o per finalità amministrative sia previsto un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati.

#### **7.1.1.4 A.4 Schema riassuntivo**

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. paragrafo A.3)
<p>Partecipazione a gare pubbliche;            Negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;            Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata;            Art. 317 c.p. - Concussione;            Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;            Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;            Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;            Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti (nella forma dell'Associazione a delinquere);            Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (nella forma dell'Associazione a delinquere);            Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite;</p>	<p>Alta Direzione,            Direzione Amministrativa,            Direzioni Commerciali,            Direzione Gare,            Direzioni Tecniche,            Direzione Personale,            Direzione Affari Generali</p>	<p>a, b, c, d, e, g, j, k, l, o, p</p>
<p>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi anche occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;            Art. 317 c.p. - Concussione;            Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;            Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;            Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;            Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite;</p>	<p>Alta Direzione,            Direzione Amministrativa,            Direzione Affari Generali, Direzioni Tecniche, Direzione Personale, Direzione Affari Generali</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l</p>



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. par. A.3)
<p>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio adempimenti collegati al D.Lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o produzione di inquinamento acustico/atmosferico;</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;            Art. 317 c.p. - Concussione;            Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;            Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;            Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;</p>	<p>Alta Direzione,            Direzione Personale,            Direzione Affari Generali</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l</p>
<p>Gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;            Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata;            Art. 317 c.p. - Concussione;            Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;            Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;</p>	<p>Direzione Personale</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l</p>
<p>Gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;            Art. 317 c.p. - Concussione;            Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;            Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;            Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;</p>	<p>Alta Direzione,            Direzione Amministrativa,            Direzione Affari Legali</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l, m</p>
<p>Gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;            Art. 317 c.p. - Concussione;            Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;            Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;            Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;</p>	<p>Alta Direzione,            Direzione Amministrativa,            Direzione Affari Generali, Direzione Affari Legali</p>	<p>a, b, c, g, j, k, l, m</p>



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. paragrafo A.3)
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici	Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri;	Direzione Amministrativa, Direzione Personale, Direzione Marketing strategico, Direzione tecnica ASA Monetica	a, b, c, d, e, g, h, i, j, k
Predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640-ter c.p. - Frode informatica;	Direzione Amministrativa	b, c, d, i, j
Gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva	Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;	Alta Direzione, Direzione Affari Legali	a, b, g, i, j, n
Assunzione di personale	Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;	Alta Direzione, Direzione Personale, Direttore ASA Monetica,	a, b, c, d



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. A.3)
Conferimento di incarichi di consulenza e di appalti di servizi e forniture	Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;	Alta Direzione, Direzione Personale, Direttore ASA Monetica, Direzione Affari Generali,	a, b, c, d, g, i, j, k



## 7.1.2 SEZIONE B - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

(Art. 24 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che riguardano l'attività informatica e di trattamento di dati svolta dalla Società.

### 7.1.2.1 B.1 *Potenziali aree a rischio*

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e di attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi reati previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto:

1. nell'ambito dell'attività di produzione e/o gestione di sistemi informatici, l'attività di manutenzione, di implementazione, di aggiornamento, test, di caricamento software, di back up, di disaster recovery, di help desk, di customer care e di assistenza tecnica in generale;
2. attività di elaborazione dei flussi informativi destinati a soggetti pubblici (caso di application service providing e/o gestione diretta dati cliente);
3. attività di amministratore di sistema;
4. attività di archivio/migrazione dati e di providing.

### 7.1.2.2 B.2 *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio*

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 24 *bis* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti del patrimonio previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

#### **Attenersi alla seguente condotta:**

- I. osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e le procedure aziendali in materia di accesso/connesione a reti informatiche;
- II. agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza e trasparenza, al fine di tutelare l'integrità dei sistemi informatici e del loro contenuto;
- III. partecipare alle attività di formazione che la società offrirà al fine di migliorare la conoscenza e la sicurezza relative alla gestione i dati e sistemi informatici;

#### **E' vietato:**

- I. distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere dati informatici di cui si possa disporre in ragione della propria funzione aziendale;
- II. allo stesso modo distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere sistemi informatici a cui la società possa altrimenti accedere in ragione dei propri contratti;
- III. comunicare e/o cedere in qualunque modo e tempo credenziali di autenticazione e/o qualsivoglia elemento di profilazione che consenta di accedere a dati o sistemi informatici di cui la società possa disporre in ragione dei propri obblighi contrattuali;
- IV. alterare dati e/o sistemi informatici a cui si abbia accesso in ragione della propria funzione aziendale;



- V. ricevere direttamente o indirettamente qualsivoglia utilità o anche semplice promessa di essa per copiare, alterare o diffondere dati e/o sistemi informatici a cui si possa accedere in ragione della propria funzione aziendale;
- VI. consentire alla struttura aziendale l'utilizzo della postazione personale per effettuare interventi su dati o sistemi informatici;
- VII. eludere e/o alterare i sistemi di tracciabilità degli accessi ai dati e/o ai sistemi informatici così come approntati dalla Società

**7.1.2.3 B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a. l'accesso alle reti e, successivamente, ai sistemi informatici dei clienti sia tracciabile ovvero individuabile mediante accesso centralizzato con cui si abbia indicazione della postazione personale aziendale che ha effettuato l'accesso al sistema e, quantomeno, della data e della durata di tale accesso e quale sistema cliente abbia subito l'accesso ;
- b. attivazione di dominio aziendale che consenta l'accesso alle credenziali di accesso del sistema cliente alle sole funzioni aziendali dell'area tecnica e consenta l'individuazione della postazione accedente;
- c. le macchine server siano allocate in luoghi il cui accesso sia consentito esclusivamente a soggetti aziendali nominativamente indicati;
- d. eventuali demo di prodotti aziendali vengano realizzate in base a dati anonimi e non riconducibili a fonti informatiche di cui si possa ottenere disponibilità in ragione dell'attività aziendale;
- e. attivazione di procedure di blocco per le singole postazioni personali nel caso di loro temporaneo abbandono;
- f. conservazione/archiviazione di dati per il tempo strettamente necessario alla loro lavorazione in ragione dell'incarico senza conservazione cartacea e con eventuale archiviazione su appositi archivi aziendali.

**7.1.2.4 B.4 Schema riassuntivo**

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. B.3)
Nell'ambito dell'attività di produzione e/o gestione di sistemi informatici, l'attività di manutenzione, di implementazione, di aggiornamento, test, di caricamento software, di back up, di disaster recovery, di help desk, di	Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;	Direzione tecnica ASA Monetica, Direzione ASA tecnologie	a, b, c, d, e, f



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. paragrafo B.3)
customer care e di assistenza tecnica in generale	Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;		
Attività di elaborazione dei flussi informativi destinati a soggetti pubblici (caso di application service providing e/o gestione diretta dati cliente)	Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;	Direzione tecnica ASA Monetica, Direzione sistemi informativi interni, Direzione ASA tecnologie	a, b, e, f
Attività di amministratore di sistema	Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi	Direzione tecnica ASA Monetica, Direzione ASA tecnologie	a, b, c, e, f



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. paragrafo B.3)
	<p>informatici o telematici di pubblica utilità;            Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;            Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;            Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;            Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;</p>		
Attività di archivio/migrazione dati e di providing	<p>Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;            Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;            Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;            Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;            Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;            Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;</p>	<p>Direzione tecnica            ASA Monetica            Direzione sistemi informativi interni,            Direzione ASA tecnologie</p>	a, b, c, d, e, f





### 7.1.3 SEZIONE C - Reati societari e corruzione tra privati

(Art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al Decreto.

I contenuti di questa sezione si applicano ai fini della prevenzione dei “Reati tributari” ex D.Lgs. 74/2000, commessi nella forma dell’Associazione a delinquere o come strumentali all’Autoriciclaggio (vedasi anche sezione I).

#### 7.1.3.1 C.1 *Potenziali aree a rischio*

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in relazione all'attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nel settore contabile, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, nonché nei relativi controlli e nelle comunicazioni e, altresì, nelle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto:

1. predisposizione di comunicazioni e di prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi inclusi i bilanci e le eventuali relazioni periodiche;
2. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
4. situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
5. destinazione delle riserve e degli utili;
6. gestione dei rapporti con società di certificazione;
7. gestione dei rapporti con i soci;
8. gestione degli acquisti/vendita del prodotto
9. gestione offerte, stipula di contratti con società in ambito privato ed esecuzione dei relativi contratti in Italia ed all'estero; costituzione di associazioni temporanee di imprese (ATI), Joint Venture, stipula di subappalti per l'esecuzione di opere/servizi in Italia ed all'estero;
10. selezione ed assunzione del personale.

#### 7.1.3.2 C.2 *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio*

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *ter* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione speciale.

Al fine di evitare il verificarsi delle fattispecie relative ai reati societari di cui al Decreto, tutti i Destinatari di cui al presente Modello come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

#### **Attenersi alla seguente condotta:**

- I. agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo la procedura statutariamente prevista;



- II. mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- III. mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai soci di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- IV. fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- V. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- VI. osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale;
- VII. osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;
- VIII. collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale.

**E', inoltre, vietato:**

- I. predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della realtà, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli eventuali strumenti finanziari della società e sui relativi diritti;
- II. omettere di comunicare dati di informazione richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- III. restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- IV. ripartire utili (o acconti sull'utile) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- V. porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti al fine di alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- VI. esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- VII. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- VIII. promettere o dare denaro o qualsiasi altro vantaggio, anche di natura non economica, a società e/o amministratori e/o direttori e/o sindaci di altre società per ottenere certificazioni, acquisti di prodotto o informazioni commerciali;
- IX. ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);



- X. organizzare di viaggi di rappresentanza in paesi dove sia diffusa la pratica del “turismo sessuale” tranne quando non sia strettamente connesso con la localizzazione geografica di un affare in corso.

### **7.1.3.3 C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati si sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato o all'Organismo di Vigilanza;
- f) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta; i fornitori, i subappaltatori e, in generale, le terze parti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi predefiniti e i relativi preventivi siano adeguatamente archiviati;
- g) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- h) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- j) ad eccezione dei pagamenti effettuati dall'incaricato alla cassa, con un limite massimo pari a 500,00 euro, e comunque su ordini che hanno già completato l'iter di approvazione, nessun pagamento possa essere effettuato in contanti;
- k) le dichiarazioni rese ad organismi/enti pubblici nazionali o comunitari fino all'ottenimento di concessioni, certificazioni, autorizzazioni o licenze, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri;



- l) sia prevista, in aggiunta alla formalizzazione in qualsiasi veste di rapporti di qualsiasi natura con potenziali clienti/fornitori/concorrenti, la valutazione dei conflitti di interesse/o di cointeressenze e/o di possibile danno a società terze per attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta abbiano la finalità di facilitare la vendita del prodotto aziendale e/o ottenere informazioni commerciali attraverso amministratori e/o direttori e/o sindaci di società terze potenziali fornitrici e/o clienti e/o concorrenti;
- m) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema
- n) l'eventuale reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali che devono prevedere adeguati livelli di segregazione per la selezione e l'archiviazione dei relativi curricula;
- o) sia effettuata una dettagliata rendicontazione di ogni spesa rimborsabile, in presenza di adeguati giustificativi, facendo ricorso a metodi di pagamento tracciabili.

#### 7.1.3.4 C.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. par. C.3)
Predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate;	Alta Direzione, Direzione Amministrativa	a, b, c, f, g
Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate;	Alta Direzione, Direzione Amministrativa	a, b, c, f
Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo; Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza;	Alta Direzione, Direzione Amministrativa	c, d, e



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. paragrafo C.3)
Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori	Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi;	Alta Direzione, Amministratori	a
Destinazione delle riserve e degli utili	Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;	Alta Direzione, Amministratori	a, b, c, d, e
Gestione dei rapporti con società di certificazione	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati; Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati;	Alta Direzione, Direzione Amministrativa	a, b, j, l, m, o
Gestione dei rapporti con i soci	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo; Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza; Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati; Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati; Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione di conferimenti; Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;	Alta Direzione, Direzione Amministrativa	a, b, c, d, e, g
Gestione degli acquisti/vendita del prodotto	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati; Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati;	Direzione Affari Generali, Direzioni commerciali, Direttore ASA Monetica	a, b, g, j, l, m
Gestione offerte, stipula di contratti con società in ambito privato ed esecuzione dei relativi contratti in Italia ed all'estero; costituzione di associazioni temporanee di imprese (ATI), Joint Venture, stipula di	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati; Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati;	Direzione Affari Generali, Direzioni Commerciali, Direttore ASA	a, b, g, j, l, m



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. C.3)
subappalti per l'esecuzione di opere/servizi in Italia ed all'estero.		Monetica, Direzione Gare	
Selezione ed assunzione del personale	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati; Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati;	Direzione Personale	a, b, h, n



## **7.1.4 SEZIONE D - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

(Art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui al Decreto.

(Art. 25 *quinquies* del D.Lgs. n. 231/2001)

Inoltre, sempre in questa sezione, sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art 603-bis c.p., che punisce il reclutamento di manodopera da destinare a lavorare in condizioni di sfruttamento, condizione che si verifica, tra l'altro quando si verifica:

- ✓ la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ✓ la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- ✓ la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

### **7.1.4.1 D.1 Potenziali aree a rischio**

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *septies* del Decreto:

1. attività di manutenzione e movimentazione di materiali e/o beni in genere, di componenti, di macchinari in uso alla Società;
2. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
3. attività di manutenzione e nuove realizzazioni di manufatti e/o di impianti per l'attività della Società inclusi i locali adibiti ad ufficio;
4. accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni.

### **7.1.4.2 D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *septies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

**Attenersi alle seguenti condotte:**



- I. osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- II. partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- III. fornire/utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- IV. identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- V. seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
- VI. i fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- VII. segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

**E', inoltre, vietato:**

- I. utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- II. disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- III. nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- IV. accedere ad aree di lavoro alla quali non si è autorizzati;
- V. per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Società.

**7.1.4.3 D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature impiegati nelle attività;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi e il documento valutazione dei rischi incendio, redatti ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;



- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e la protezione della loro salute;
- e) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti e la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) i dirigenti e gli eventuali preposti sono tenuti a sorvegliare l'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- i) non siano corrisposti compensi a fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- j) alle ispezioni giudiziarie e/o amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc..) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione Affari Generali e/o della Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- k) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello;
- l) sia chiara l'individuazione e definizione delle mansioni, delle responsabilità e dei poteri attribuiti alla Direzione, preposti e lavoratori.



#### 7.1.4.4 D.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. D.3)
Attività di manutenzione e movimentazione di materiali e/o beni in genere, di componenti, di macchinari in uso alla Società	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose; Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;	Direzione Personale, Direzione Affari Generali, Preposti	a, b, c, d, e, f, h, l, k
Attività lavorative con utilizzo di videoterminali	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose; Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;	Direzione Personale, Direzione Affari Generali	a, b, c, d, e, f, h, l
Attività di manutenzione e nuove realizzazioni di manufatti e/o di impianti per l'attività della Società inclusi i locali adibiti ad ufficio	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose; Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;	Direzione Affari Generali	a, b, c, d, e, f, h, i, l, k
Accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose; Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;	Direzione Affari Generali, Preposti	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, k



## 7.1.5 SEZIONE E - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

(Art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio di cui al Decreto, fermo restando che la Società non è destinataria di specifici obblighi di identificazione e segnalazione ex D.Lgs. 231/2007.

### 7.1.5.1 E.1 **Potenziali aree a rischio**

In considerazione delle attività svolte da Lombardia Contact e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto:

1. compimento di operazioni finanziarie o commerciali con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle c.d. "Liste Nominative" collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia (sezione Unità di informazione Finanziaria (UIF) > contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e sicurezza internazionale > liste);
2. gestione dei flussi finanziari;
3. gestione della fatturazione infragruppo;
4. selezione dei Fornitori;
5. selezione dei Partner RTI;
6. gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità.

### 7.1.5.2 E.2 **Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *octies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati che riguardano ogni attività diretta a far perdere e/o ostacolare al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

#### **Attenersi ai seguenti principi di condotta:**

- I. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di riciclaggio, Terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- II. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- III. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei Fornitori, dei Consulenti e dei clienti (anche stranieri);

#### **E', inoltre, vietato:**

- I. intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta sia per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o controllati da soggetti contenuti nelle Liste



Nominative medesime (quando tale rapporto di controllo sia noto) o dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura;

- II. intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta sia per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) la cui sede sia in paesi rientranti tra le liste di Paesi non collaborativi ai fini della repressione del riciclaggio e del terrorismo (i.e. le liste predisposte dal GAFI);
- III. effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta sia per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- IV. utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- V. gestire la liquidità in modo tale che vengano trasferite somme di denaro contante o libretti di deposito, bancari o postali, al portatore o altri titoli al portatore in euro o valuta estera, per importi pari o superiori a 3.000 euro;
- VI. riconoscere compensi in favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- VII. concedere sponsorizzazioni o liberalità senza aver preventivamente verificato l'onorabilità e l'affidabilità del relativo beneficiario.

#### **7.1.5.3 E.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) sia garantito il rispetto del principio di segregazione dei compiti, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatizzati e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste (ad es: definizione del contratto, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione, etc.);
- b) sia garantita la verifica che le controparti contrattuali con le quali vengono concluse operazioni di rilevante entità non abbiano sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI e non siano ricomprese nelle Liste Nominative. Nel caso in cui dalle verifiche emerga un coinvolgimento in operazioni con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative (o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime) o con soggetti aventi sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI, le medesime operazioni devono essere automaticamente sospese per essere sottoposte alla valutazione e all'espressa autorizzazione della Direzione;
- c) sia garantita l'effettuazione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es., paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo etc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate;



- d) sia garantito che i servizi resi tra le società del Gruppo siano regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato, improntando le attività e i rapporti tra le altre società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza e sia assicurata, nel compimento di operazioni di significativo rilievo, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale;
- e) sia garantita la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso dei necessari requisiti di attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori significativi;
- f) sia garantito che il processo di richiesta di acquisto e di produzione dei contratti di fornitura sia regolamentato, preveda la definizione per iscritto delle condizioni contrattuali, sia sottoposto ad appositi livelli autorizzativi e che venga conservata la documentazione inerente ogni fornitura; inoltre, deve essere garantito che i contratti con i Fornitori contengano una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e dei principi contenuti nel Modello, impegnandosi al rispetto dei medesimi e che regoli in maniera graduata le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto stesso;
- g) sia garantita la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso dei necessari requisiti di attendibilità commerciale e professionale Partner in RTI, anche mediante richiesta di apposite dichiarazioni del Partner in RTI di non avere procedimenti penali a carico;
- h) sia garantita la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari delle liberalità e delle sponsorizzazioni e che sia garantita la tracciabilità e la collegialità del processo autorizzativo;
- i) sia garantita la verifica, laddove opportuno e possibile, dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

#### **7.1.5.4 E.4 Schema riassuntivo**

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. par. E.3)
Compimento di operazioni finanziarie o commerciali con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio	Art. 648 c.p. - Ricettazione; Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio; Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Art. 648 ter1 c.p. - Autoriciclaggio;	Direzioni commerciali estero	a, b
Gestione dei flussi finanziari	Art. 648 c.p. - Ricettazione; Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio; Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;	Direzione Amministrativa	a, c



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. E.3)
	Art. 648 ter1 c.p. - Autoriciclaggio;		
Gestione della fatturazione infragruppo	Art. 648 c.p. - Ricettazione; Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio; Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Art. 648 ter1 c.p. - Autoriciclaggio;	Direzione Amministrativa	a, d
Selezione dei Fornitori	Art. 648 c.p. - Ricettazione; Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio; Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Art. 648 ter1 c.p. - Autoriciclaggio;	Direzione Affari Generali, Direzione ASA Monetica, Direzione Amministrativa	a, e, f
Selezione dei Partner RTI	Art. 648 c.p. - Ricettazione; Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio; Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Art. 648 ter1 c.p. - Autoriciclaggio;	Direzione Gare, Direzioni commerciali	a, g
Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità	Art. 648 c.p. - Ricettazione; Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio; Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Art. 648 ter1 c.p. - Autoriciclaggio;	Direzioni commerciali; Direzione ASA Monetica; Direzione Marketing strategico	a, h, i



## 7.1.6 SEZIONE F - Reati ambientali

(Art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 che riguardano la violazione delle norme poste a salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente in senso lato (aria, acqua, suolo, rifiuti, etc.) (reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto).

### 7.1.6.1 F.1 *Potenziali aree a rischio*

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e di attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto:

1. attività di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi derivanti dalla lavorazione aziendale;
2. attività di manutenzione degli scarichi acque reflue industriali;
3. attività di manutenzione macchinari;
4. attività ordinarie.

### 7.1.6.2 F.2 *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio*

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *undecies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati che riguardano la salvaguardia e tutela dell'ambiente, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

#### **Attenersi alle seguenti condotte:**

- I. osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e le procedure aziendali in materia di conservazione, stoccaggio, smaltimento, scarico di prodotti e di rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- II. agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di precauzione e correttezza, al fine di tutelare l'integrità dell'ambiente;

#### **E', inoltre, vietato:**

- I. eliminare, scaricare, smaltire, depositare qualsiasi residuo derivante anche da lavorazione della filiera aziendale e/o comunque inerente allo svolgimento dell'attività caratteristica della Società al suolo, in atmosfera, in scarichi e/o in luogo/contenitori diversi rispetto a quelli predisposti appositamente dall'azienda;
- II. l'eliminazione del rifiuto per combustione;
- III. depositare sul sito aziendale in via permanente e comunque al di fuori del tempo strettamente necessario allo smaltimento qualsiasi tipologia di rifiuto allo stato solido e/o liquido;
- IV. ricevere direttamente o indirettamente qualsivoglia utilità o anche semplice promessa di essa per compiere qualsivoglia attività di cui ai precedenti punti.

### 7.1.6.3 F.3 *Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati*

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali si disponga:



- a) la chiara identificazione della funzione aziendale addetta al controllo/rispetto delle modalità di smaltimento di rifiuti allo stato solido e/o liquido e della manutenzione/assistenza agli impianti/ di smaltimento;
- b) la chiara identificazione della funzione addetta ai rapporti con le ditte specializzate incaricate dalla Società per lo smaltimento dei rifiuti aziendali allo stato solido e/o liquido e/o per i rilievi periodici per la valutazione della conformità degli impianti;
- c) il controllo periodico della Direzione Affari Generali sulla gestione e la rispondenza alla normativa ambientale delle autorizzazioni/siti/procedure interne per lo smaltimento dei rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- d) la chiara identificazione delle aree/siti/punti di raccolta dei rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- e) la segregazione tra la funzione aziendale addetta ai rapporti con le ditte specializzate incaricate dalla Società per lo smaltimento dei rifiuti aziendali allo stato solido e/o liquido e/o per i rilievi periodici per la valutazione della conformità degli impianti e la funzione addetta alla conclusione dei contratti con le stesse;
- f) alle ispezioni da parte di Autorità amministrative/giudiziarie (es. APPA) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali.

#### **7.1.6.4 F.4 Schema riassuntivo**

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. F.3)
Attività di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi derivanti dalla lavorazione aziendale	Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 c.1 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 - Divieto di abbandono;	Direzione Affari Generali	a, b, c, d, e, f
Attività di manutenzione degli scarichi acque reflue industriali	Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali;	Direzione Affari Generali	a, b, c, d, e, f
Attività di manutenzione macchinari	Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 c.1 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;	Direzione Affari Generali	a, b, c, e, f
Attività ordinarie	Art. 107 D.Lgs. n. 152/2006 - Scarichi in reti fognarie; Art. 187 D.Lgs. n. 152/2006 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi; Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 c.5 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;	Direzione Affari Generali	a, b, c, d, e, f





## 7.1.7 SEZIONE G - Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato

(Art. 25 sexies del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa parte speciale vengono individuate le principali attività sensibili nell'ambito dei reati di abuso di mercato.

### 7.1.7.1 G.1 *Potenziali aree a rischio*

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, le attività sensibili di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs n. 231/2001 possono essere ricondotte a:

1. Gestione di informazioni privilegiate relative alla Società e alle altre società del Gruppo GPI;
2. Gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, agenzie di rating, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, normalmente destinati ai soggetti sopra indicati, organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati).

### 7.1.7.2 G.2 *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio*

E' vietato, ai sensi dell'art.184 T.U.F. che un soggetto acquisti, venda o compia altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso in ragione (i) della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente ovvero (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione o di un ufficio. Può, inoltre, essere commesso da chi sia entrato in possesso di informazioni privilegiate in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate).

La fattispecie si realizza altresì quando detti soggetti comunicano dette informazioni privilegiate al di fuori dell'esercizio del proprio lavoro o professione ed anche quando raccomandano o inducono altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni sopradescritte.

Per informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1 del T.U.F. si intende quella *“di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”*.

In base alla normativa si intendono di carattere privilegiato le informazioni che presentano le seguenti caratteristiche:

1. sono di carattere preciso, nel senso che:
  - i. devono essere inerenti a un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, ad esempio la notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure la notizia di un piano strategico di riposizionamento produttivo della società emittente i titoli);
  - ii. devono essere sufficientemente specifiche (ossia esplicite e dettagliate), in modo che chi le impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso delle stesse potranno effettivamente realizzarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
2. non sono ancora state rese pubbliche;



3. riguardano, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e sono relative alla situazione economica patrimoniale ("*corporate information*") ovvero a vicende organizzative dell'emittente ("*market information*");
4. sono "*price sensitive*", ossia sono tali che, se rese pubbliche, sarebbero presumibilmente utilizzate da un investitore ragionevole come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

E', altresì vietato, ai sensi dell'art. 185 del T.U.F., la manipolazione del mercato la quale si realizza quando qualcuno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari indicati dall'art. 184 T.U.F..

I principi contenuti nella presente Parte Speciale si applicano a tutti i Destinatari che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, nell'accezione di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare, ovvero che gestiscano le comunicazioni della Società al mercato ed, in genere, all'esterno, intendendosi con tale espressione qualsiasi diffusione di notizie, dati o informazioni nell'ambito dei rapporti di business, delle attività di *marketing* o promozionali, dei rapporti con i mezzi di informazione, oltre che le comunicazioni di carattere obbligatorio c.d. *price sensitive*.

Al fine di evitare il verificarsi delle fattispecie di reato riferibili ad illeciti amministrativi di abuso di mercato, i Destinatari del presente Modello devono:

**1. Attenersi alle seguenti condotte:**

- I. la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale deve svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse, evitando che dette informazioni siano condivise con soggetti non autorizzati, nonché assicurando che la divulgazione al mercato delle informazioni privilegiate avvenga in modo tempestivo, in forma completa e comunque in modo tale da evitare asimmetrie informative fra il pubblico;
- II. le informazioni privilegiate non devono essere comunicate - anche in modo involontario - a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio, prescrivendo agli Esponenti Aziendali, ai Dipendenti nonché, laddove necessario, ai Collaboratori Esterni, specifiche cautele comportamentali nonché obblighi di segnalazione alle competenti strutture della Società delle situazioni che possono comportare il rischio di una comunicazione non autorizzata di dette informazioni;
- III. gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni non devono abusare delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso in virtù della loro attività o ricoperto e/o delle funzioni svolte in ambito aziendale, al fine di operare su strumenti finanziari nell'interesse o per conto della Società e/o a titolo personale;
- IV. le comunicazioni della Società al mercato e - in generale - all'esterno devono trovare adeguata e formalizzata disciplina e una precisa individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare le medesime, affinché queste siano tali da evitare la divulgazione di informazioni o notizie false o fuorvianti.

**7.1.7.3 G.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure:

- a) Procedura per la gestione e la comunicazione di informazioni privilegiate;
- b) Procedura Internal Dealing;
- c) Procedura delle Operazioni con Parti Correlate;



- d) Procedura obblighi di comunicazione al Nomad (in quanto applicabile);
- e) Istituzione e tenuta Registro ai sensi art. 115-bis del T.U.F.

#### **7.1.7.4 G.4 Schema riassuntivo**

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. par. G.3)
Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 T.U.F.;	Alta Direzione, Amministratori, Direzione Amministrativa, Direzione ASA Monetica, Direzione Affari Legali	a, b, c, d, e
Manipolazione del mercato	Art. 185 T.U.F.;	Alta Direzione, Amministratori, Direzione Amministrativa, Direzione ASA Monetica, Direzione Affari Legali	a, b, c, d, e



## 7.1.8 SEZIONE H - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(Art. 25 *novies* del D.Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui al Decreto.

### 7.1.8.1 H.1 *Potenziali aree a rischio*

In considerazione delle attività svolte dalla Società, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *novies* del Decreto:

1. acquisto del sistema informativo e delle licenze software;
2. accesso non autorizzato a banche dati pubbliche;
3. utilizzo di un numero di copie di prodotti software maggiore rispetto al numero consentito dalla licenza (underlicensing) o dalle licenze disponibili;
4. gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore, es. sistema informativo e delle licenze software, audio, video, contenuti ecc. per attività aziendali, es. marketing, training, ecc.

### 7.1.8.2 H.2 *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio*

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *novies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi delle fattispecie relative ai reati societari di cui al Decreto, tutti i Destinatari del Modello devono:

#### **Attenersi ai seguenti principi di condotta:**

- I. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- II. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- III. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

#### **E', inoltre, vietato:**

- I. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- II. violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- I. installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- II. scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società, nella persona dell'amministratore di sistema;
- III. caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;



- IV. acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- V. detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD\CD\floppy);
- VI. installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing;
- VII. utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- VIII. utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- IX. distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- X. accedere illegalmente e duplicare banche dati.

### **7.1.8.3 H.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedono la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware e del software in uso nell'organizzazione;
- b) sono definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato ed è prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziato e/o potenzialmente nocivi;
- c) sono implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- d) la documentazione riguardante ogni singola attività è archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- e) sono definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- f) gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- g) le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- h) sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente con il coinvolgimento dell'Ufficio del Personale;
- i) sono previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle normative in materia (es. per l'utilizzo di materiale didattico e/o divulgativo nell'ambito delle attività formative).



#### 7.1.8.4 H.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. H.3)
Acquisto del sistema informativo e delle licenze software	Art. 171-bis Legge n. 633/1941 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;	Direzione Affari Generali, Direzione tecnica ASA Monetica,  Direttore ASA Monetica	f, g, i
Accesso non autorizzato a banche dati pubbliche	Art. 171-bis Legge n. 633/1941 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;	Direzione tecnica ASA Monetica, Direzione ASA tecnologie	c, d, e, f, g, h
Utilizzo di un numero di copie di prodotti software maggiore rispetto al numero consentito dalla licenza (underlicensing) o dalle licenze disponibili	Art. 171-bis Legge n. 633/1941 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;	Direzione tecnica ASA Monetica, Direzione ASA tecnologie	b, d, e, f, g
Gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore, es. sistema informativo e delle licenze software, audio, video, contenuti ecc. per attività aziendali, es. marketing, training, ecc.	Art. 171-bis Legge n. 633/1941 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;	Direzione tecnica ASA Monetica, Direzione ASA tecnologie	a, b, c, d, e, f, g, h, i



## 7.1.9 SEZIONE I - Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale

(Art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001 e Reati Transnazionali - Legge 16 marzo 2006)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale di cui al D.Lgs. 231/2001.

Esclusivamente per i Reati Tributari ex D.Lgs. 74/2000, qualora commessi nella forma associativa, si rimanda alla sezione C per la definizione delle principali Potenziali aree a rischio, dei Principi di comportamento e controllo e per i Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati.

### 7.1.9.1 I.1 *Potenziali aree a rischio*

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, le attività sensibili di cui all'art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001 e dei Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006) possono essere ricondotte a:

1. attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
2. gestione dei rapporti infragruppo;
3. gestione dei flussi finanziari e degli asset in riferimento ad attività transnazionali;
4. attività di gestione dei rapporti commerciali;
5. gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
6. incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni;
7. attività di selezione e assunzione del personale;
8. selezione e valutazione dei fornitori e degli acquirenti di beni e servizi a livello nazionale e transnazionale

### 7.1.9.2 I.2 *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio*

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 24 *ter* del Decreto e nei Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione speciale.

Al fine di evitare il verificarsi delle fattispecie relative ai reati societari di cui al Decreto, tutti i Destinatari di cui al presente Modello come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

#### **Attenersi alla seguente condotta:**

- I. tutte le attività e le operazioni svolte per conto dell'Organizzazione, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi deve essere motivata la scelta;
- II. le condizioni commerciali devono essere fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e devono essere autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- III. deve essere garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;



- IV. non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;
- V. le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società devono essere costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società, fermo restando il diritto di domandare la risoluzione del Contratto in ipotesi di violazione del Modello o del Codice Etico, ove la controparte contrattuale si sia impegnata all'osservanza dei principi ivi enunciati;
- VI. eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- VII. gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito;
- VIII. ad eccezione dei pagamenti effettuati dall'incaricato alla cassa, con un limite massimo pari a 500,00 euro, e comunque su ordini che hanno già completato l'iter di approvazione, nessun pagamento possa essere effettuato in contanti;
- IX. le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

**E', inoltre, vietato:**

- I. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale;
- II. selezionare e assumere personale che abbia precedenti penali per reati di criminalità organizzata o per delitti specifici contemplati dalla presente Parte Speciale;
- III. avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso;
- IV. collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto dell'Organizzazione o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- V. intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

**7.1.9.3 1.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:



- a) sia attuata regolarmente la procedura per l'approvvigionamento di beni o servizi, che prevede che ogni rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- b) i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio;
- c) nella scelta del fornitore siano preventivamente valutate la reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello;
- d) nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori sia valutata l'opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- e) sia vietato agli appaltatori il ricorso al subappalto senza la preventiva approvazione da parte della Società, considerando obbligatoriamente applicabili ai subappaltatori tutti i criteri di qualificazione per gli appaltatori;
- f) il Responsabile della funzione interessata dall'appalto segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore;
- g) nella fase di selezione del personale, per ruoli definiti a rischio rilevante viene richiesto il Certificato Generale del Casellario Giudiziale (art. 24 DPR 313/2002) che documenta eventuali condanne subite, e il Certificato dei Carichi Pendenti che documenta eventuali cause in corso.

#### **7.1.9.4 1.4 Schema riassuntivo**

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. I.3)
Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere; Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere;	Alta Direzione, Direzioni Commerciali	a, b, c, d, e
Gestione dei rapporti infragruppo	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere; Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere;	Alta Direzione, Direzioni Commerciali	a, b, c, d, e
Gestione dei flussi finanziari e degli asset in riferimento ad attività transnazionali	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere; Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere;	Alta Direzione, Direzione Amministrativa	c, d



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. I.3)
Attività di gestione dei rapporti commerciali	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere; Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere;	Alta Direzione, Direzioni Commerciali	a, b, c, d, e
Gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere; Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere;	Alta Direzione, Amministratori	g
Incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere; Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere;	Alta Direzione, Direzioni Commerciali, Direzione Affari Generali	a, d, c, d, e
Attività di selezione e assunzione del personale	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere; Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere;	Alta Direzione, Direzioni Commerciali, Direzione Personale, Direzione Affari Generali	a, d, c, d, e
Selezione e valutazione dei fornitori e degli acquirenti di beni e servizi a livello nazionale e transnazionale	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere; Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere;	Direzione Affari Generali, Direzioni commerciali, Direzione Personale	a, d, c, d, e



## 7.1.10 SEZIONE J - Delitti contro l'industria e il commercio e falsità in strumenti o segni di riconoscimento

(Art. 25 *bis-1* del D.Lgs. n. 231/2001)

(Art. 25 bis del D.Lgs. n. 231/2001, limitatamente agli artt. 473 e 474 c.p.)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i delitti contro l'industria e il commercio e di falsità in strumenti o segni di riconoscimento di cui al D.Lgs 231/2001.

### 7.1.10.1 J.1 *Potenziali aree a rischio*

In considerazione delle attività svolte dalla Società, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *bis-1* del Decreto:

1. attività di gestione di opere dell'ingegno o prodotti industriali;
2. rapporti con terzi, anche non strettamente commerciali, connessi alle attività aziendali;
3. uso di marchi o altri segni distintivi;
4. assunzione o affidamento di consulenze o affidamenti di appalti a persona ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti (al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali).

### 7.1.10.2 J.2 *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio*

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti negli artt. 25 bis e 25 *bis-1* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi delle fattispecie relative ai reati societari di cui al Decreto, tutti i Destinatari di cui al presente Modello come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

#### **Attenersi ai seguenti principi di condotta:**

- I. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai delitti contro l'industria e il commercio e di falsità in strumenti o segni di riconoscimento;
- II. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- III. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei Fornitori, dei Consulenti e dei clienti (anche stranieri);

#### **E', inoltre, vietato:**

- I. a chiunque operi in nome e per conto dell'organizzazione di apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, nonché segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci;
- II. usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente o di altra organizzazione in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con l'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere;
- III. potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero, anche senza essere concorso nella contraffazione o alterazione,



fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati o, in generale, introdurre tali prodotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto;

- IV. diffondere notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti/servizi o dell'impresa di un concorrente o di altra organizzazione in genere;
- V. valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui organizzazione;
- VI. compiere atti di violenza o minaccia nei confronti di chiunque, particolarmente nei confronti di persone direttamente e/o indirettamente legate ad organizzazioni concorrenti o di altra organizzazione in genere;
- VII. mettere in circolazione prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato.

#### **7.1.10.3 J.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) la scelta fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- b) la scelta dei partner commerciali avviene dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano l'organizzazione;
- c) i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedono apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico;
- d) sono individuati criteri che permettono di evidenziare eventuali transazioni sospette relative a forniture di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti da quelle concordate, qualora prevista mancanza di documentazione obbligatoria di certificazione del prodotto, ecc.);
- e) sono garantiti controlli che consentono di evitare la messa in vendita di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate al cliente;
- f) all'atto della selezione ed assunzione di personale o di conferimento di consulenze, esaminare con attenzione il CV, evidenziando eventuali referenze passate presso organizzazioni concorrenti e comunicandole all'Organismo di Vigilanza.

#### **7.1.10.4 J.4 Schema riassuntivo**

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:



Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. par. J.3)
Attività di gestione di opere dell'ingegno e prodotti industriali	Art. 514 c.p.- Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;	Direzioni Commerciali, Direzione tecnica ASA Monetica, Direzione Sistemi informativi interni, Direzione ASA tecnologie	a, b
Rapporti con terzi, anche non strettamente commerciali, connessi alle attività aziendali	Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 513bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio; Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;	Direzioni Commerciali	a, b, c, e
Uso di marchi o altri segni distintivi	Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio; Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;	Direzioni Commerciali, Direzione tecnica ASA Monetica, Direzione Sistemi informativi interni, Direzione ASA tecnologie	a, b, d
Assunzione o affidamento di consulenze o affidamenti di appalti a persona ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti	Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 513bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;	Direzione Personale, Direzione Affari Generali	a, b, c, d, e, f





# SISTEMA DISCIPLINARE

## 8. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Sistema Disciplinare è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione a Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare è volto a prevenire e sanzionare, sotto il profilo contrattuale, la violazione delle disposizioni del presente Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I principi su cui si basa il presente Sistema Disciplinare sono:

1. **Legalità:** l'art. 6, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 231/2001 impone che il modello organizzativo e gestionale debba introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; è quindi onere della Società:
  - i) predisporre preventivamente un insieme di regole di condotta, disposizione e procedure attuative del Modello;
  - ii) specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni;
2. **Complementarietà:** il Sistema Disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, al Sistema Disciplinare stabilito dal CCNL vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società;



3. **Publicità:** la Società darà massima e adeguata conoscenza del presente documento, attraverso, innanzitutto, la pubblicazione sulla Intranet aziendale accessibile a tutti i Destinatari del Modello (art. 7, comma 1, Statuto dei Lavoratori)<sup>1</sup>;
4. **Contraddittorio:** la garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Modello, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, St. lav.)<sup>2</sup>;
5. **Gradualità:** le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;
6. **Tipicità:** la condotta contestata deve essere espressamente prevista dal Modello e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;
7. **Tempestività:** il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, comma 8, St. Lav.)<sup>3</sup>;
8. **Presunzione di colpa:** la violazione di una regola di condotta, di un divieto o di una procedura previsti dal Modello, si presume di natura colposa e la gravità dello stesso sarà valutata, caso per caso, dall'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 2, lett. e, DLgs 231/2001);
9. **Efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione:** al fine di rendere il Sistema Disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione (art. 6, comma 2, lett. e), D.Lgs. 231/2001).

## 9. SOGGETTI DESTINATARI

Sono soggetti all'applicazione del presente Sistema disciplinare, gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti (quadri ed impiegati), i consulenti, i collaboratori ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Sistema Disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento disciplinare.

---

<sup>1</sup> 1 Art. 7. Sanzioni disciplinari: 1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

<sup>2</sup> Art. 7. Sanzioni disciplinari: 2. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

<sup>3</sup> Art. 7. Sanzioni disciplinari: 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.



La valutazione delle infrazioni al Modello spetta all'Organismo di Vigilanza che dovrà segnalare tempestivamente all'Alta Direzione le violazioni accertate. I procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono attribuiti alla competenza dell'Alta Direzione.

È prevista l'istituzione di un sistema per consentire il flusso di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza sulle violazioni alle disposizioni del presente Modello.

## 10. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, per quanto concerne le attività correlate alle attività della Società assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle Aree di rischio identificate nella Parte Speciale del Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

E' opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro e della tutela e salvaguardia dell'ambiente, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 4) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione e/o la potenziale compromissione di una componente ambientale, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 5, 6 e 7;
- 5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione e/o la compromissione di fatto, ma reversibile, di una **componente ambientale** e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 6 e 7;
- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen. all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione e/o la compromissione di fatto, irreversibile, di una componente ambientale e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 7;



- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come “gravissima” ai sensi dell’art. 583, comma 2, cod. pen., all’integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l’autore della violazione.

## 11. LE SANZIONI

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni. Data la gravità delle conseguenze per la nostra Società in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni saranno pertanto assoggettate alle sanzioni disciplinari più avanti descritte, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Il Sistema Disciplinare aziendale è costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di appartenenza.

Il Sistema Disciplinare non sostituisce le sanzioni previste dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali ma intende stigmatizzare e sanzionare solo le violazioni alle procedure operative aziendali ed i comportamenti infedeli verso la società poste in essere da dipendenti o da soggetti che ricoprono posizioni apicali.

Pertanto, ai destinatari che violano il Modello, sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nelle fonti che a livello collettivo disciplinano giuridicamente il rapporto di lavoro, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Per quanto concerne i soggetti non inquadrati nell’organico della società come lavoratori dipendenti, le violazioni da questi poste in essere potranno comportare la risoluzione del contratto per inadempimento.

### 2.1. *Dipendenti*

Le sanzioni irrogabili al personale inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall’art. 7 della legge 300/1970 e sono di seguito indicate.

Il licenziamento disciplinare può essere impugnato secondo le procedure previste dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 "Norme sui licenziamenti individuali".

La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà effettuata con una valutazione da farsi nel caso concreto sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo 5.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

#### **a) conservative del rapporto di lavoro:**

- i) Biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi - tale sanzione è applicabile nei casi di:
  - a) violazione delle procedure interne previste dal presente Modello, “per inosservanza delle disposizioni di servizio”, ovvero “per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza”;



- b) condotta consistente in “tolleranza di irregolarità di servizi”, ovvero in “inosservanza di doveri o obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’Organizzazione”.
- ii) Biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto i) - tale sanzione è applicabile nei casi di:
- a) mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
  - b) ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta, con l’indicazione specifica dell’infrazione commessa. Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale. Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante canali di comunicazione accessibili a tutti.

- iii) Multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 193 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.) - si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
  - esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
  - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
  - non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
- iv) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 - si applica nei confronti del lavoratore che:
- a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
  - b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
  - c) commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.

**b) risolutive del rapporto di lavoro:**

- i) licenziamento per giustificato motivo - si applica nei casi di:



- a) violazione di una o più prescrizioni del Modello mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal DLgs 231/2001 nei confronti della società;
  - b) notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (ex art. 3, Legge 604/66);
- ii) licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 codice civile - si applica nelle ipotesi di:
- a) condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Organizzazione di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale condotta una "violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi";
  - b) condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.
- c) **licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge - si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:**
- i) assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
  - ii) recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
  - iii) grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, comma 1 e 2 del C.C.N.L.;
  - iv) frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
  - v) l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
  - vi) la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

## **2.2. Dirigenti**

Il presente Modello è portato a conoscenza dei dirigenti della Società mediante specifici interventi di comunicazione. In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:



- a) in caso di non grave violazione di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello, il dirigente incorre nel rimprovero scritto all'osservanza del Modello, il quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- b) in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- c) laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Il rapporto che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nella Società è da considerarsi di natura fiduciaria. Pertanto, si ritiene che, in tali ultime ipotesi, l'unica sanzione applicabile sia la risoluzione del rapporto. L'irrogazione della suddetta sanzione è giustificabile ogni qualvolta un dirigente ponga in essere una condotta in violazione alle regole che compongono il Modello (di cui al precedente par. 3) tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

Le misure disciplinari esaminate nel presente paragrafo sono applicate sulla base dei criteri di commisurazione delle sanzioni (di cui al par. 5) e nel rispetto del procedimento di accertamento delle sanzioni (di cui al par. 6).

### **2.3. Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio e per iscritto i Soci.

L'Organo sociale cui il responsabile della violazione riferisce provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

### **2.4. Consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi**

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello e poste da questa a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del terzo e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all'Alta Direzione.

La Società si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino alla stessa danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso) che di immagine.

### **2.5. Whistleblowing**

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 (cosiddetta del "Whistleblowing") che regola le forme di tutela per coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolarità nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia in ambito pubblico, che privato.

L'organizzazione ha provveduto tempestivamente ad adottare le procedure ritenute più adeguate per l'esercizio delle predette segnalazioni in segno di una precisa volontà e di un serio impegno del vertice dell'organizzazione ad essere



promotore della cultura della trasparenza, anche mediante eventi di formazione differenziata per il personale dipendente e per i dirigenti, nell'ottica di diffondere l'importanza delle segnalazioni.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del presente Decreto, per i destinatari del presente Modello, oltre al sistema di comunicazione già stabilito nelle precedenti revisioni del presente Modello, è stato previsto di avere a disposizione ulteriori canali di segnalazione al fine di evidenziare condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, per come indicato in specifica Procedura.

L'organizzazione garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nelle more dell'accertamento della sua eventuale responsabilità.

Nei confronti di coloro che riportino informazioni false rese con dolo o colpa, nonché verso coloro che violino le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi compie o si rende complice o favorisce atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, saranno applicate le sanzioni massime previste dal presente Sistema Disciplinare, per la specifica categoria di appartenenza, per come indicato nei paragrafi precedenti.

## 12. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

La gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3, sarà valutata dall'Organismo di Vigilanza, coadiuvato dall'Alta Direzione sulla base delle seguenti circostanze:

- ✓ i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- ✓ la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- ✓ l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della stessa Società;
- ✓ la prevedibilità delle conseguenze;
- ✓ le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

## 13. ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI

Con riferimento alla procedura di accertamento delle violazioni, è necessario mantenere la distinzione, già chiarita in premessa, tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti.

Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo "Statuto dei diritti dei lavoratori" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze; tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato.

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

Per le altre categorie di soggetti, legati alla Società da un rapporto diverso dalla subordinazione, il procedimento disciplinare sarà gestito dall'Alta Direzione su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.



## 14. VALIDITA'

Il presente Sistema Disciplinare entra in vigore dalla data di adozione del Modello deliberata dall'Alta Direzione ed ha scadenza illimitata, fatta salva ogni esigenza di revisione che possa emergere dalle attività di riesame annuale. Qualunque sua variazione e/o integrazione non sostanziale potrà essere approvata dall'Alta Direzione.

## 15. NORME, DOCUMENTI E LEGGI DI RIFERIMENTO

- ✓ Art. 7 della Legge n. 300/1970 - Statuto dei lavoratori;
- ✓ Legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali;
- ✓ Contratti Collettivi di Lavoro applicabili ai lavoratori del Settore e/o Comparto;
- ✓ Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (testo unico della privacy) e successivi aggiornamenti;
- ✓ Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n°231- "Responsabilità amministrativa degli Enti" e successive modifiche e/o integrazioni;
- ✓ LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- ✓ Decreto legislativo 81/08 - Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- ✓ Legislazione cogente applicabile;
- ✓ Statuto e Regolamenti interni.



## ALLEGATI





### 15.1.1 ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto

Articolo	Titolo dell'articolo	Descrizione reato	Fonte
24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	316 ter c.p.
		Truffa	640 c. 2 c.p.
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	640 bis c.p.
		Frode informatica	640 ter c.p.
24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	615 ter c.p.
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	615 quater c.p.
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	615 quinquies c.p.
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	617 quater c.p.
		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	617 quinquies c.p.
		Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	640 quinquies c.p.
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	635 bis c.p.
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	635 ter c.p.
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	635 quater c.p.
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	635 quinquies c.p.
		Documenti informatici	491 bis c.p.



Articolo	Titolo dell'articolo	Descrizione reato	Fonte
24ter	Delitti di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	416, escluso comma 6 c.p.
		Associazioni di tipo mafioso anche straniere	416bis c.p.
		Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	630 c.p.
		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	74 DPR 309/90
		(Termini di durata massima delle indagini preliminari	407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.
		Associazione per delinquere	416, comma 6, 600, 601,601-bis, 602 c.p.
		Scambio elettorale politico-mafioso	416ter c.p.
25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Circostanze aggravanti	319bis c.p.
		Pene per il corruttore	321 c.p.
		Istigazione alla corruzione	322 c. 2-4 c.p.
		Pene per il corruttore	321 c.p.
		Corruzione in atti giudiziari	319ter c. 1 c.p.
		Corruzione in atti giudiziari	319 ter c.2 c.p.
		Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	322-bis c.p.
		Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	319 c.p.
		Concussione	317 c.p.
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	319quater c.p.
		Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	320 c.p.
		Istigazione alla corruzione	322 c.1-3 c.p.



Articolo	Titolo dell'articolo	Descrizione reato	Fonte
		Corruzione per l'esercizio della funzione	318 c.p.
25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Alterazione di monete	454 c.p.
		Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	455 c.p.
		Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	457 c.p.
		Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	459 c.p.
		Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	460 c.p.
		Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	464 c. 2 c.p.
		Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	464 c.1 c.p.
		Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	473 c.p.
		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	474 c.p.
		Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	453 c.p.
		Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	461 c.p.
25bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	513 c.p.
		Illecita concorrenza con minaccia o violenza	513bis c.p.
		Frodi contro le industrie nazionali	514 c.p.
		Frode nell'esercizio del commercio	515 c.p.
		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	516 c.p.
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	517 c.p.



Articolo	Titolo dell'articolo	Descrizione reato	Fonte
		Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	517ter c.p.
		Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	517quater c.p.
25ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	2621 c.c.
		False comunicazioni sociali delle società quotate	2622 c.c.
		Fatti di lieve entità	2621-bis c.c.
		Corruzione tra privati	2635 c.c.
		Impedito controllo	2625 c.2 c.c.
		Indebita restituzione di conferimenti	2626 c.c.
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	2627 c.c.
		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	2628 c.c.
		Operazioni in pregiudizio dei creditori	2629 c.c.
		Formazione fittizia del capitale	2632 c.c.
		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	2633 c.c.
		Illecita influenza sull'assemblea	2636 c.c.
		Aggiotaggio	2637 c.c.
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	2638 c.1 -2 c.c.
		Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	2629bis c.c.
		Istigazione alla corruzione tra privati	2635-bis c.c.
25quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	270bis c.p.
		Assistenza agli associati	270ter c.p.
		Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	270 quater c.p.



Articolo	Titolo dell'articolo	Descrizione reato	Fonte
		Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	270 quinquies c.p.
		Condotte con finalità di terrorismo	270sexies c.p.
		Attentato per finalità terroristiche o di eversione	280 c.p.
		Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	280bis c.p.
		Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	289bis c.p.
		Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo	302 c.p.
		Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica	1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625
25quater-1	Delitti contro la personalità individuale	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	583bis c.p.
25quinquies		Adescamento di minorenni	609-undecies c.p.
		Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	600 c.p.
		Prostituzione minorile	600bis c.1 c.p.
		Prostituzione minorile	600bis c.2 c.p.
		Pornografia minorile	600ter c. 1-2 c.p.
		Pornografia minorile	600ter c.3-4 c.p.
		Detenzione di materiale pornografico	600 quater c.p.
		Pornografia virtuale	600 quater.1 c.p.
		Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	600 quinquies c.p.
		Tratta di persone	601 c.p.
		Acquisto e alienazione di schiavi	602 c.p.
		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	603-bis c.p.
25sexies	Reati di abuso di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	184 T.U.F. n. 58/98 (come modificato)



Articolo	Titolo dell'articolo	Descrizione reato	Fonte
			dall'art. 9 della L.62/05)
		Manipolazione del mercato	185 T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)
25septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Omicidio colposo	589 c.p.
		Lesioni personali colpose	590 c. 3 c.p.
25octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Ricettazione	648 c.p.
		Riciclaggio	648bis c.p.
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	648ter c.p.
		Autoriciclaggio	648ter-1 c.p.
25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	171 Legge n. 633/1941
		Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	171bis Legge n. 633/1941
		Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	171ter Legge n. 633/1941
		Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	171septies Legge n. 633/1941
		Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	171octies Legge n. 633/1941
25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	377bis c.p.



Articolo	Titolo dell'articolo	Descrizione reato	Fonte
25undecies	Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	727bis c.p.
		Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	733bis c.p.
		Scarichi sul suolo	103 Dlgs 152/06
		Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	104 Dlgs 152/06
		Scarichi in reti fognarie	107 Dlgs 152/06
		Scarichi di sostanze pericolose	108 Dlgs 152/06
		Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	137, c.2 Dlgs 152/06
		Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	137, c.3 Dlgs 152/06
		Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite	137, c.5 Dlgs 152/06
		Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	137, c.11 Dlgs 152/06
		Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	137, c.13 Dlgs 152/06
		Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	187 Dlgs 152/06
		Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	256, c.1 Dlgs 152/06
		Discarica non autorizzata	256, c.3 Dlgs 152/06
		Miscelazione di rifiuti	256, c.5 Dlgs 152/06
		Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	256, c.6 Dlgs 152/06
		Bonifica dei siti	257, c.1 Dlgs 152/06
		Bonifica dei siti da sostanze pericolose	257, c.2 Dlgs 152/06
		Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	258, c.4 Dlgs 152/06
		Traffico illecito di rifiuti	259, c.1 Dlgs 152/06
		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	260, c.1 Dlgs 152/06



Articolo	Titolo dell'articolo	Descrizione reato	Fonte
		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	260, c.2 Dlgs 152/06
		Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria	279, c.5 Dlgs 152/06
		Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	1, c.1 L. 150/92
		Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	1, c.2 L. 150/92
		Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	2, commi 1 e 2 L. 150/92
		Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	6, c.4 L. 150/92
		Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	3bis, c.1 L. 150/92
		Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	3, c.7 L. 549/93
		Inquinamento doloso provocato da navi	8, c.1 e 2 Dlgs 202/07
		Inquinamento colposo provocato da navi	9, c.1 Dlgs 202/07
		Inquinamento colposo provocato da navi	9, c.2 Dlgs 202/07
		Inquinamento ambientale	452 bis c.p. (Tit. VI - bis)
		Disastro Ambientale	452 quater c.p. (Tit. VI -bis)
		Delitti colposi contro l'ambiente	452 quinquies c.p. (Tit. VI -bis)
		Circostanze aggravanti	452 octies c.p. (Tit. VI -bis)
		Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	452 sexies c.p. (Tit. VI -bis)



Articolo	Titolo dell'articolo	Descrizione reato	Fonte
25duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare	Impiego di lavoratori irregolari	22, c. 12bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286
		Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	12, c.3, 3-bis, 3-ter. Dlgs 25 luglio 1998, n. 286
		Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	12, c. 5. Dlgs 25 luglio 1998, n. 286
25terdecies	Razzismo e xenofobia	Razzismo e Xenofobia	3 Legge 13 ottobre 1975, n. 654
Reati transnazionali	Reati transnazionali	Associazione per delinquere	416 c.p.
		Associazione di tipo mafioso	416bis c.p.
		Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	291 quater DPR 43/73
		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	74 DPR 309/90
		Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs.286/1998
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	377bis c.p.
		Favoreggiamento personale	378 c.p.